DECISIONE N. 2795/80/CECA DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1980

concernente i documenti che le imprese dell'industria siderurgica devono presentare agli agenti o mandatari della Commissione incaricati di raccogliere informazioni e di procedere a verifiche o a controlli concernenti la produzione e il prelievo CECA

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 47,

considerando che, per garantire l'adempimento della sua missione in conformità del trattato CECA, la Commissione stabilisce dei prelievi sulla produzione di carbone e d'acciaio per le imprese dei paesi membri;

considerando che con decisione n. 2794/80/CECA della Commissione [1] è stato istituito un sistema di quote di produzione di acciaio;

considerando che è opportuno che la riscossione dei prelievi e l'adempimento dei controlli sul rispetto delle quote di produzione abbiano luogo in base ad una documentazione uniforme;

considerando che a tal fine occorre obbligare tutte le imprese dell'industria siderurgica soggette al prelievo CECA nonché quelle soggette al sistema di quote di produzione d'acciaio a presentare la stessa documentazione agli agenti o ai mandatari della Commissione incaricati di raccogliere informazioni e di procedere a verifiche o a controlli;

considerando che, con decisione n. 74/618/CECA della Commissione, del 4 dicembre 1974, relativa ai documenti da presentare da parte delle imprese dell'industria siderurgica agli agenti o ai mandatari della Commissione incaricati di missioni di controllo relative ai prelievi CECA [2], erano già stati previsti alcuni obblighi in tale contesto; che l'esperienza ha dimostrato che la documentazione richiesta non consente un controllo efficace e che inoltre si è rivelato necessario poter verificare i documenti riferentesi ad un periodo più lungo; che è pertanto necessario estendere gli obblighi delle imprese per quanto riguarda la documentazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le imprese siderurgiche sono obbligate a tenere e a mettere a disposizione degli agenti o dei mandatari della Commissione, incaricati di raccogliere informazioni e di procedere a verifiche o a controlli concernenti il prelievo o la produzione, una documentazione tecnica e contabile comprendente almeno:

a) il registro o le schede di colata, debitamente numerate e datate;

b) le fatture concernenti i vari elementi di consumo, in particolare le materie prime, l'energia elettrica, il gas, il gasolio e l'ossigeno;

c) il registro del personale;

d) i rapporti di produzione giornalieri per macchina utensile, per posto e per prodotto;

e) il registro dei movimenti delle scorte.

Articolo 2

Le imprese siderurgiche devono essere in grado di presentare agli agenti o ai mandatari della Commissione incaricati di svolgere missioni concernenti il prelievo e la produzione, i documenti di cui all'articolo 1 relativi all'anno civile in corso e ai sei anni precedenti.

Articolo 3

Le sanzioni previste dall'articolo 47, terzo comma, del trattato CECA sono applicabili alle imprese siderurgiche che si sottraggono agli obblighi previsti dalla presente decisione.

Articolo 4

La decisione n. 74/618/CECA è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 1° novembre 1980.

---

[1] Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
[2] GU n. L 340 del 19. 12. 1974, pag. 14.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione